

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2765

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POTÌ, CASULA, BUFFONI, CRESCO, PILLITTERI,
ROMITA, DEMITRY**

Disciplina della rappresentanza militare

Presentata il 10 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 luglio 1978, n. 382, istitutiva della rappresentanza militare, è frutto del clima civile e politico caratteristico della seconda metà degli anni settanta, volto ad esaltare ad ogni livello dell'organizzazione sociale la partecipazione dei cittadini.

La rappresentanza militare fu, nella fattispecie, intesa quale istituto destinato ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 52 della Costituzione, ed il Parlamento intese introdurre nell'ordinamento delle Forze armate, strutturato secondo principi di gerarchia e di disciplina, un'istanza democratico-assembleare che favorisse la collaborazione della base con i vertici militari. Ma il legislatore di allora, pure introducendo il principio di rappresentatività nella tutela degli interessi col-

lettivi dei militari, non volle giungere a riconoscere ai militari stessi il diritto ad iscriversi ad organizzazioni sindacali. Fu creata, quindi, una forma di tutela della condizione militare concorrente e parallela rispetto a quella tradizionalmente esercitata dai comandanti, con una sorta di zona grigia nell'ambito della normativa vigente. Ad esempio, mentre la legge n. 382 del 1978 prevede che i pareri, le proposte e le richieste avanzate dal Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) siano comunicati direttamente al Ministro della difesa che li trasmette a sua volta alle Commissioni parlamentari, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, ha successivamente

creato una sorta di filtro, costituito, a seconda dei casi, dai capi di stato maggiore di forza armata o dai comandanti generali; pertanto, solo dopo aver sottoposto i propri deliberati alle predette autorità, il COCER può decidere di trasmetterli al Ministro della difesa.

Questa interpretazione restrittiva della legge la ritroviamo anche nel decreto del Ministro della difesa in data 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, vanificando in tal modo proprio la capacità dello strumento della rappresentanza di dare un ruolo ed una dignità alla cittadinanza del personale nella struttura delle Forze armate.

In fase di attuazione degli istituti rappresentativi si è ben presto posto il problema del raccordo tra « rappresentanza gerarchica » e « rappresentanza elettiva » che costituisce, a tutt'oggi, materia di un intenso dibattito nell'ambito delle Forze armate e tra le stesse forze politiche. Nel corso delle ripetute audizioni delle diverse delegazioni effettuate dalla Commissione difesa, da parte dei vertici militari si è lamentato il manifestarsi di contrasti tra il punto di vista della gerarchia e quello della rappresentanza, nonché il tentativo da parte di quest'ultima d'incrementare l'efficacia della propria attività, esercitando un potere di esternazione che valica i limiti della normativa vigente. D'altro canto, gli stessi vertici militari riconoscono la tendenza degli ufficiali comandanti a trasferire la mentalità gerarchica nei rapporti con la rappresentanza.

Il COCER ha invece denunciato l'atteggiamento ostruzionistico posto sovente in essere dalla gerarchia militare e come i rapporti con il Ministro della difesa risultino alquanto discontinui e, comunque, non sfocino in forme di collaborazione continuativa nell'interesse dell'istituzione militare.

L'area del contenzioso è risultata limitata ai rapporti tra Amministrazione della difesa e COCER, mentre non si registrano controversie significative relative ai poteri dei consigli intermedi e dei consigli di

base della rappresentanza militare (COIR e COBAR).

Un primo conflitto si verificò nel corso del procedimento di emanazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare (decreto del Ministro della difesa in data 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985): in questa occasione sia il Ministro della difesa sia il COCER rivendicavano entrambi il potere di determinarne il contenuto, e furono necessari due pareri del Consiglio di Stato ed una pronuncia parlamentare (il testo definitivo accolse infine numerosi rilievi sollevati dal Ministro).

Altro caso di contenzioso si è verificato in merito all'interpretazione da darsi all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, ove stabilisce che « il delegato più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente ».

Un terzo motivo di conflitto tra COCER ed Amministrazione della difesa si è verificato per la diversa interpretazione data dai due organismi all'articolo 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979, che stabilisce il divieto di divulgare il contenuto delle delibere del Consiglio. Il Consiglio di Stato confermò il divieto accogliendo la tesi dell'amministrazione. Un'ulteriore questione è quella legata al riconoscimento o meno al COCER di una rilevanza esterna all'istituzione militare. Su questo punto si è registrata una divergenza tra gli stati maggiori, più propensi a regole certe, ed il Ministro in carica, che sembrava ammetterle seppure in misura contenuta.

Un ultimo problema è rappresentato dalla difficoltà di funzionamento interno del COCER, dove convivono sensibilità e tendenze diversificate difficilmente riconducibili ad unità, come invece richiederebbe la natura prevalentemente interforze dell'organo. Esistono infatti linee di frattura orizzontali e verticali che caratterizzano il consiglio, con un intreccio di interessi e di rivendicazioni molto difficilmente riconducibili da parte del presidente dell'organo, che sconta anche il

suo carattere non elettivo, ad una sintesi unitaria.

Sulla base della precedente esposizione e dei risultati degli incontri promossi dalla Commissione difesa della Camera si ritiene assolutamente indifferibile procedere nei tempi più solleciti all'esame ed all'approvazione della presente proposta di legge.

La nuova articolazione proposta per la rappresentanza militare, che aggiorna la legge n. 382 del 1978, ha il fine di pervenire alla definizione di criteri e forme della rappresentanza più idonei a garantire un equo contemperamento dei diritti dei militari con le esigenze di funzionalità proprie dell'istituzione militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Ordinamento
della rappresentanza militare).*

1. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono in:

a) un comitato interforze di coordinamento, con rappresentanti dei due organi centrali delle Forze armate e dei Corpi armati di polizia;

b) due organi centrali, a carattere nazionale ed interforze, autonomi ed indipendenti: uno per le Forze armate ed uno per l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, articolati, in relazione alle esigenze, in sezioni di Forza armata e di Corpo armato;

c) organi intermedi presso gli alti comandi;

d) organi di base presso ciascun comando di Corpo.

ART. 2.

*(Composizione e compiti
del comitato interforze di coordinamento).*

1. Il comitato interforze di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è costituito da cinque rappresentanti di ogni organo centrale, uno per ciascuna categoria.

2. Il comitato si riunisce una volta ogni tre mesi e coordina le iniziative comuni.

3. Le conclusioni del comitato sono trasmesse al Ministro della difesa e a ciascun organo centrale di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

4. La carica di presidente del comitato interforze di coordinamento è elettiva.

ART. 3.

(Elezione del presidente).

1. La carica di presidente di ciascun organismo di rappresentanza è elettiva.

ART. 4.

(Durata del mandato).

1. Gli eletti che siano militari di carriera durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

2. Gli eletti che siano militari di leva durano in carica sino al termine del servizio militare obbligatorio.

ART. 5.

(Riunioni degli organi centrali).

1. Di regola i due organi centrali di rappresentanza di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 si riuniscono separatamente, almeno una volta al mese, in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte, per avanzare richieste e per essere consultati nell'ambito delle competenze loro attribuite. All'inizio del mandato viene formulato un programma di lavoro.

2. Le sezioni costituite all'interno dei due organi centrali di rappresentanza si riuniscono almeno una volta al mese per formulare pareri, proposte, avanzare richieste ed essere consultate su materie che riguardano esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati.

3. Il Ministro della difesa riunisce ogni due mesi ciascun organo centrale di rappresentanza per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza.

4. Gli organi centrali di rappresentanza possono riunirsi con i militari della propria base. Almeno una volta ogni tre mesi possono chiedere di riunirsi in sessioni congiunte con i delegati degli organi intermedi e di base di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1.

5. Gli organi centrali di rappresentanza mantengono i contatti con gli organismi similari delle Forze armate e dei Corpi armati di polizia e dei sindacati autonomi di polizia degli Stati membri della comunità europea.

ART. 6.

(Competenze degli organi centrali).

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione, in modo esclusivo, di pareri, di proposte e di richieste ai Ministeri e al Parlamento su tutto ciò che riguarda la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale da parte dell'organo centrale di rappresentanza dei Corpi armati di polizia, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per le Forze di polizia. Nella specifica circostanza le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza possono avvalersi degli uffici tecnici dei rispettivi comandi generali per la preparazione della piattaforma contrattuale e durante tutte le fasi della trattativa;

c) la consultazione periodica su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale. È costituito un comitato misto paritetico, composto da esponenti degli stati maggiori e dei comandi generali e da rappresentanti dell'organo centrale, per l'approntamento di documenti concordati;

d) l'attuazione di iniziative, anche dietro richiesta in seguito a reclamo scritto, non anonimo, di militari su fatti specifici, al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale, sanitaria e culturale del personale militare. Il militare che avanza reclamo all'organo di rappresentanza non può per questo essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare ed è vietato tassativamente farne

menzione nei fascicoli personali, nelle note caratteristiche ed in ogni altro atto riguardante la sua posizione. Il reclamo non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, né può essere subordinato ad autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza;

e) l'esame delle richieste dei militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari.

ART. 7.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza.

2. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere d'autorità trasferiti ad altra sede o reparto.

3. I rappresentanti dell'organo centrale svolgono il loro mandato a tempo pieno, senza essere valutati. Costituisce, comunque, nota di merito l'elezione all'organo centrale.

4. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutte le questioni non classificate che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per il migliore assolvimento del proprio mandato. Non può, peraltro, assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche o esercitare il diritto di sciopero o qualsiasi altra forma di manifestazione contestativa.

ART. 8.

(Pubblicazione delle delibere degli organi di rappresentanza).

1. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza debbono essere pubblicate su una specifica rivista mensile, a cura di ogni stato maggiore o comando generale, da fare recapitare a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2765
Lire 500